

Ufficio tecnico comunale

Via Cantonale 89
CH-6818 Melano

+41 91 648 28 56
ufficio.tecnico@valmara.ch

Riferimento

Ris. Mun. 74 – 5 febbraio 2024

Data

Melano, 5 aprile 2024

Spettabile
Comune di Val Mara
Via Cantonale 89
6818 Melano

RINNOVO LICENZA EDILIZIA (art. 14 LE e art. 21 RLE)

Domanda di rinnovo del 7 febbraio 2024

Comune: Val Mara, sez. Rovio
Mappale: 575 RFD
Zona: ZE EP – Zona per edifici pubblici
Oggetto: Riattazione stabile esistente – Ala Materna
Istante: Comune di Val Mara, 6818 Melano

Il Municipio di Val Mara:

IN FATTO

1)

Con decisione del 3 marzo 2020 che viene qui integralmente richiamata l'allora Municipio di Rovio, dopo avere raccolto l'avviso cantonale no. 107462 del 2 settembre 2019, ha concesso al Comune di Rovio la licenza edilizia per procedere alla riattazione dello stabile esistente "Ala Materna" al mappale 575 RFD Val Mara sez. Rovio.

2)

In seguito, con decisione del 4 marzo 2022 che viene qui integralmente richiamata, l'allora Municipio di Rovio, dopo aver raccolto l'avviso cantonale no. 121665 del 17 febbraio 2022, ha concesso al Comune di Rovio il primo rinnovo della citata licenza edilizia.

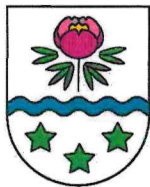
3)

Mediante scritto del 7 febbraio 2024 l'istante ha postulato la richiesta intesa ad ottenere il secondo rinnovo del predetto titolo autorizzativo.

IN DIRITTO

4)

Dal profilo del diritto cantonale e/o federale ad esso delegato, la seconda domanda di rinnovo è stata esaminata dal Dipartimento del Territorio che, si è espresso con l'avviso no. 0132886-VG-2024-R del 25 marzo 2024 che viene qui integralmente richiamato e che è parte integrante della presente decisione.



Giusta l'art. 14 LE la licenza edilizia può essere rinnovata se nel frattempo non è mutato il diritto edilizio e quello pianificatorio in concreto applicabili, situazione che nel caso in esame è data così come preliminarmente verificato dall'Ufficio tecnico comunale.

Ne consegue che non vi è alcun impedimento di diritto pubblico che si oppone all'esecuzione dei lavori autorizzati con il permesso rilasciato la prima volta il 3 marzo 2020, giunto a scadenza, questo tenendo conto dei termini fissati dall'art. 14 cpv. 3 LE (Mecca-Ponti, Legge edilizia annotata, 2016, pag. 119 e segg).

P.Q.M

5)

Esaminati gli atti, visto l'avviso cantonale no. 0132886-VG-2024-R, il preavviso dell'Ufficio tecnico comunale e richiamati in particolare gli articoli 14 LE e 21 RLE, le NAPR, la LPamm e ogni altra norma in concreto applicabile;

decide:

1. La domanda di rinnovo **è accolta**;

Di conseguenza la licenza edilizia rilasciata la prima volta il 3 marzo 2020 e rinnovata una prima volta il 4 marzo 2022, è rinnovata una seconda volta per un ulteriore periodo di due anni con nuova scadenza fissata al 3 marzo 2026.

2. Condizioni particolari:

a. **Quelle contenute nelle licenze edilizie rilasciate il 3 marzo 2020 e il 4 marzo 2022, e negli avvisi cantionali no. 107462 del 2 settembre 2019, no. 121665 del 17 febbraio 2022 e no. 0132886-VG-2024-R del 25 marzo 2024, che sono parte integrante della presente decisione:**

b. **Quelle contenute nelle condizioni generali per l'edificazione allegate e che sono parte integrante della presente decisione;**

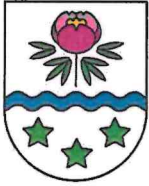
3. I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell'autorità di ricorso.

Almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori dev'essere inoltrata una notifica scritta al Municipio, informandolo sul nominativo dell'impresa di costruzione esecutrice dei lavori, sui modi di esecuzione, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dei rumori, come pure sulle modalità d'uso o di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute;

4. Ad ultimazione dei lavori, dev'essere chiesta al Municipio la verifica sul posto per confrontare l'opera eseguita con il progetto approvato (art. 49, cpv. 2, Legge edilizia);

5. Trascorso il predetto periodo di rinnovo della presente decisione, senza che i lavori siano stati iniziati, la licenza non può più essere utilizzata prima dell'ottenimento di una eventuale ulteriore decisione di rinnovo (art. 14 LE e art. 21 RLE);

6. La presente decisione di rinnovo della licenza edilizia non pregiudica i diritti dei terzi;



7. Tassa LE: CHF 100.00 (art. 19 LE e 29 RLE);
8. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Jean-Claude Binaghi



Il Segretario:
Abramo Civatti

Allegato:

- Avviso cantonale no. 0132886-VG-2024-R del 25 marzo 2024
- Condizioni generali per l'edificazione
- Formulari di cantiere
- Polizza di versamento tassa LE

Intimazione:

- All'istante e proprietario:
Comune di Val Mara, Via Cantonale 89, 6818 Melano

Copia pc:

- Al Dipartimento del territorio:
Ufficio domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale, 6500 Bellinzona (art. 51 RLE)

Copia della presente decisione è pubblicata agli albi comunali
(Scolari, Commentario LE, nr. 882)